



COMUNE DI MORBEGNO

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO SULLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE APERTE AL PUBBLICO

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.66 del 29/12/2016)

- Modificato con Deliberazione del C.C. n°51 del 28/09/2017
- Modificato con Deliberazione del C.C. n°23 del 08/04/2019

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

- 1- l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche svolta sul territorio del Comune di Morbegno nel rispetto della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e della Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2008 n. 8/8570 "Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche;
- 2- l'attività di vendita da parte dei produttori diretti (agricoltori e artigiani);
- 3- altre attività su area pubblica;
- 4- le cessioni ai fini solidaristici.

Sono escluse dal presente regolamento le attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 2 - COMPETENZE AMMINISTRATIVE

All'attività amministrativa concernente l'esercizio del commercio su aree pubbliche si provvede conformemente al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della normativa sopra specificata.

L'area di attività competente mette a disposizione degli operatori la modulistica necessaria alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), istanze di autorizzazione e concessione relative alle attività disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'esercizio delle attività qui contemplate è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, dalla seguente normativa nazionale e regionale:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Ordinanza Ministero della Sanità 3 aprile 2002 recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- Reg.(CE) n. 852/04 e n. 853/04;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 recante "T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Legislativo 18 marzo 2001 n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- Decreto del Fare: art.30-bis – (semplificazioni in materia agricola) che ha modificato il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (art. 37);
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- D.Lgs 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di commercio e turismo";

- DGR 1062 del 22.12.2010 Recepimento indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di commercio e turismo;
- DGR 27 giugno 2016 - n. X/5345 Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003;
- ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con l'attività disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO II – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI PIAZZA S.ANTONIO

Art. 4 - MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

E' confermata l'istituzione dell'area per l'esercizio del commercio utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, in piazza S.Antonio, individuata e descritta nell'allegata planimetria, contraddistinta come allegato A), con annessa distinta dei posteggi previsti e riportante le dimensioni e la specializzazione merceologica, parti integranti e sostanziali del presente regolamento.

La Giunta Comunale per motivi riconducibili ad esigenze di gestione dell'area destinata ad ospitare il mercato settimanale, può disporre la non assegnazione di posteggi rimasti vacanti.

Non sono individuati posteggi per lo svolgimento dell'attività col sistema chiamato "battitore". Il mercato si svolge pure il 29 giugno, nel caso in cui ricade di sabato e il 24 dicembre.

Su istanza degli operatori commerciali interessati, durante tutto l'anno può essere consentito che l'area di mercato sia utilizzata al massimo per altre tre giornate.

Qualora la giornata di mercato settimanale del sabato ricadesse in giorno festivo, il mercato stesso si svolgerà ugualmente ad eccezione delle giornate di Natale e di Capodanno dove verrà anticipato d'ufficio al primo giorno non festivo.

La Giunta Comunale può disporre, su richiesta degli operatori interessati e sentiti le organizzazioni degli operatori del commercio in aree private, in occasione di particolari ricorrenze, che uno o più mercati settimanali vengano svolti utilizzando aree di circolazione diverse da quella sopra indicata, stabilendo eventuali disposizioni per la collocazione delle relative installazioni.

La Giunta Comunale, previo consultazione dei rappresentanti degli operatori del mercato, può disporre che il mercato settimanale venga temporaneamente ospitato in un'altra zona idonea, sia per dimensione che per gli aspetti riguardanti l'accessibilità e le condizioni igienico sanitarie. Tali spostamenti potranno essere operati in dipendenza della necessità di destinare la piazza S.Antonio ad ospitare manifestazioni aventi richiamo non esclusivamente locale.

Art. 5 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

L'orario di svolgimento del mercato settimanale è il seguente:

<i>attività</i>	<i>tutto l'anno</i>
ingresso operatori del settore alimentare	a partire dalle ore 6.00
ingresso operatori del settore non alimentare	a partire dalle ore 6,30
termine installazione strutture del settore alimentare	ore 7,00.
termine installazione strutture del settore non alimentare	ore 7,00
operazioni di spunta	ore 7,15
inizio attività di vendita	al termine della spunta
rimozione attrezzature del settore alimentare	a partire dalle ore 13,00 e non oltre le ore 15,00
rimozione attrezzature del settore non alimentare	a partire dalle ore 14,30 e non oltre le ore 15,00

Gli operatori nel cui zona di attività, racchiusa da due file di posteggi contrapposte e separate dal corridoio, vi siano posteggi non occupati dai rispettivi titolari, hanno l'obbligo di non installare le attrezzature che impediscano l'accesso di altri operatori, sino al compimento delle operazioni di spunta.

Art. 6 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI (CRITERI)

Le concessioni dei posteggi hanno una durata pari a 9 anni.

L'assegnazione delle nuove concessioni avverrà attraverso la procedura indicata da apposito bando, approvato dal responsabile dell'area competente, che dovrà contenere i seguenti criteri per la formazione della graduatoria finale:

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - a. titolo in scadenza, ove posseduto;
 - b. carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9;
 - c. attestazione annuale.
2. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
3. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece,

richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione.

4. in caso di pluralità di domande concorrenti:
 - a. maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, così acquisita:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
 - b. si attribuisce un punteggio complessivo pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno da parte del candidato a rendere compatibile, entro il termine del 31/12/2017 il servizio commerciale con l'ambito territoriale in cui ricade il mercato (centro storico come definito dal PGT vigente) e rispettando le seguenti condizioni particolari:
 - b1)- vendita di prodotti tipici della Valtellina e Valchiavenna con destinazione di almeno di 1/3 della superficie riservata alla esposizione delle merci – punti 3;
 - b2)- utilizzo di veicolo avente la seguente normativa europea:
 - b2.1)- autocarri aventi mpc superiore a 3,5 t classe euro 4;
 - b2.2)- altri veicoli a motore classe euro 5;punti 4;
 - c. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

Qualora, al termine della selezione, lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con marca da bollo direttamente agli operatori.

Art. 7 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI EVENTUALMENTE NON OCCUPATI DAGLI AVENTI DIRITTO (SPUNTA).

I posteggi non occupati dai relativi concessionari entro il termine di cui all'articolo 5, sono assegnati agli aventi diritto dal personale di polizia municipale in servizio nell'area interessata, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, secondo la graduatoria progressivamente formata e che viene redatta dall'ufficio commercio.

A parità di requisiti previsti dalle vigenti norme in materia, il perfezionamento della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi avviene con l'osservanza del seguente ulteriore criterio di priorità:

- maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Per consentire il regolare aggiornamento della suddetta graduatoria, su apposito registro predisposto dall'ufficio commercio, l'agente di polizia municipale incaricato a svolgere servizio presso il mercato e le fiere, annoterà il numero del posteggio rimasto non occupato dall'avente diritto e gli operatori presenti per la spunta, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche. A tal fine, sul predetto registro verranno annotate le generalità complete dell'operatore e gli estremi dell'autorizzazione in suo possesso e che deve essere esibita in originale. Sulla scorta della graduatoria degli aspiranti ai posteggi liberi, l'agente predetto indicherà a margine del nominativo dell'operatore avente diritto e il numero del posteggio assegnatogli per quella giornata.

L'ufficio comunale competente, prima della successiva giornata di mercato, aggiornerà la graduatoria di spunta.

La graduatoria è messa a disposizione del pubblico presso l'ufficio comunale competente.

Art. 8 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI.

Qualora si debba procedere allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6, in quanto applicabili.

Art. 9 - DISCIPLINA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

Fermo restando quanto disciplinato al successivo Capo I del Titolo III del presente regolamento, all'interno del mercato è riservato ai produttori agricoli n°1 posteggio del settore alimentare.

L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto dei criteri applicati per l'assegnazione dei posteggi del mercato temporaneamente non occupati (spunta).

La concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli ha validità annuale o frazione di anno.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritti per il singolo giorno di mercato, vengono assegnati agli operatori del commercio che vantano il più alto numero di presenze sul mercato, sempre riferiti al settore alimentare.

Nell'area posta in corrispondenza del passaggio sotto l'edificio scolastico di piazza S. Antonio e come meglio indicata nell'allegata planimetria, è individuata un'ulteriore area per i produttori agricoli che non necessitano di particolari strutture logistiche. In questa area potranno trovare collocazione sino ad un massimo di tre operatori; agli stessi si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 33.

Art. 10 - MODALITÀ E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA.

I concessionari dei posteggi possono vendere esclusivamente le merci relative al settore merceologico di appartenenza così come indicato nella distinta richiamata al precedente articolo 4.

Sono considerate compatibili col settore alimentare e quindi è possibile esercitarne la vendita anche in tale settore, le seguenti tipologie merceologiche: fiori recisi, prodotti per l'igiene della persona e della casa.

I concessionari dei posteggi debbono tenere le merci e le attrezzature all'interno del posteggio assegnato.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita in modo conforme al disposto del vigente regolamento comunale di igiene.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, fiori e piante, ferramenta, arredamenti e similari è consentita l'esposizione a terra delle merci.

Non è consentita la vendita di cose usate.

La parte più bassa dell'eventuale tendone a copertura del banco deve distare non meno di cm. 200 dal suolo.

Detto tendone non deve sporgere oltre i confini posteriori o laterali del posteggio assegnato; è invece consentita una sporgenza non maggiore di 50 cm. oltre il confine anteriore; è altresì ammessa una sporgenza laterale non superiore ad un metro a condizione che ci sia il consenso con gli operatori confinanti.

Gli operatori sono tenuti a garantire il transito dei veicoli dei concessionari dei posteggi che per gravi motivi dovessero abbandonare l'area mercatale prima del normale orario di chiusura, nonché dei mezzi necessari per urgenti interventi tecnici o di soccorso. In tali circostanze sono tenuti ad arretrare il fronte del posteggio di almeno 50 cm. dal confine anteriore assegnato.

Il veicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività può essere tenuto all'interno del posteggio concesso, purché non sporga dallo spazio assegnato.

Durante le ore di vendita, è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, che non sia effettuato a mano.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, CD, radio e similari, per lo svolgimento della loro attività possono fare uso di detti apparecchi, purché a volume ridotto in modo da non risultare di disturbo.

E' altresì vietata la continua ed assillante offerta verbale di merci ai passanti.

Gli operatori devono mantenere costantemente pulita l'area corrispondente al proprio posteggio rimuovendo sistematicamente il rifiuto prodotto e raccogliendolo conformemente alle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Al termine dell'attività, prima di liberare l'area del posteggio, i rifiuti raccolti durante la giornata dovranno essere collocati nelle aree che saranno indicate dal competente ufficio comunale.

Art. 11 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.

Nell'area occupata dal mercato settimanale e dalle fiere, con ordinanza di cui all'articolo 7 del vigente codice della strada, sarà sospesa la circolazione a qualsiasi veicolo, fatta eccezione di quelli degli operatori commerciali interessati.

All'interno del mercato gli utenti possono liberamente circolare ad esclusione dell'area interessata alle installazioni, salvo assenso del titolare del posteggio; in ogni caso è vietato

accedere conducendo a braccia i velocipedi o gli altri veicoli atipici, correre e comunque arrecare pregiudizio alla sicurezza delle altre persone presenti.

Art. 12 - IPOTESI DI DECADENZA E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO.

La decadenza dal posteggio e la sua revoca è automatica nei casi previsti dalle vigenti norme ed è immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'area di attività competente.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza e/o di revoca è data comunicazione all'interessato.

Nel calcolo delle assenze il cui cumulo, ai sensi delle vigenti disposizioni, determina la decadenza dal posteggio, non si tiene conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo.

I casi di assenza per gravidanza o malattia devono essere certificati da medici appartenenti a strutture sanitarie pubbliche.

Il certificato riguardante la giustificazione dell'assenza deve essere presentato al competente ufficio entro 15 giorni dall'assenza a cui si riferisce.

Art. 13 - NORME IGIENICO SANITARIE.

Fermo restando gli obblighi previsti a carico degli operatori commerciali indicati negli articoli precedenti, per la vendita di generi alimentari devono osservarsi le norme previste dalle speciali disposizioni di cui al precedente articolo 10.

Al termine delle operazioni di vendita e di rimozione delle strutture ad esse destinate e prima di allontanarsi, l'operatore ha l'obbligo di rimuovere qualsiasi rifiuto insistente sul proprio posteggio. I rifiuti devono essere raccolti in idonei sacchi e depositati nel luogo indicato dal competente ufficio comunale.

Art. 14 - MIGLIORIE.

Qualora, a seguito di qualsiasi possibile evento, si venga a rendere disponibile uno o più posteggi, prima dell'avvio della procedura prevista dalla Legge Regionale n. 6/2010, i concessionari di posteggi possono chiedere di trasferire la propria attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale dichiarazione di rinuncia al posteggio fruito.

In caso di presenza di un numero di domande superiori a quelle dei posteggi disponibili, l'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri di priorità previsti al precedente articolo 6.

La graduatoria, predisposta dal competente ufficio comunale, è approvata dal responsabile della relativa area di attività e pubblicata all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.

CAPO II

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 15 - LIMITAZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

Il commercio itinerante su aree pubbliche non è consentito:

- nella zona già individuata come area ove sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico racchiusa:
 - a nord dalla SS. 38°
 - a ovest dal limite territoriale del Comune di Morbegno
 - a sud dal limite territoriale del centro abitato del capoluogo
 - a est dalla via Damiani e dalla piazza S. Antonio
- lungo le strade statali e provinciali;
- nei piazzali antistanti le chiese.

Per particolari tipologie di merci può essere concessa deroga alle limitazioni di cui sopra, previa istanza al Comune.

L'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante è ammessa in tutti i giorni durante i quali è possibile l'attività di vendita in aree private, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Non è consentito l'esercizio del commercio itinerante nei giorni e nelle adiacenze del mercato e fiera, intendendosi per adiacenze le aree poste a distanza in linea d'aria inferiore a 500 metri.

All'operatore itinerante è consentito fermarsi e sostare sull'area pubblica con l'automezzo destinato alla vendita itinerante per un tempo non superiore a 60 minuti. Detta sosta dovrà avvenire senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale.

Non è consentita l'occupazione del suolo con merce e attrezzature destinate alla vendita.

CAPO III

FIERA DI MORBEGNO

Art. 16 - FIERA DI MORBEGNO.

E' confermata l'istituzione della fiera annuale di Morbegno da attivarsi lungo la via 5° Alpini la prima domenica del mese di novembre. Qualora la prima domenica di novembre dovesse ricadere il 1^a o il 2 novembre, la manifestazione fieristica è posticipata alla domenica successiva.

Le concessioni dei posteggi della fiera sono biennali.

a) Data e orario di svolgimento.

La manifestazione è prevista per la prima domenica del mese di novembre, salvo i casi in cui tale prima domenica ricada il 1^a o il 2 novembre e la manifestazione viene svolta la domenica successiva. Gli operatori avranno possibilità di accesso ai posteggi a partire dalle ore 7.30. Al termine delle operazioni di assegnazione di tutti i posteggi, potranno avere inizio le vendite; queste termineranno alle ore 17.30. Entro le ore 18.00 deve essere ripristinata l'ordinaria circolazione stradale lungo l'intera via 5° Alpini.

b) Settori merceologici ammessi.

Alla manifestazione sono ammessi gli operatori di entrambi i settori merceologici, non più di 5 operatori per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 10 operatori imprenditori agricoli.

c) Ubicazione dei posteggi.

I posteggi della fiera sono ubicati sulla carreggiata di via 5° Alpini, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Prati Grassi e l'intersezione con via Ganda. I posteggi sono disposti con il fronte del banco di vendita rivolto verso nord. Sono escluse dall'installazione dei banchi le aree di intersezione con le vie che attraversano la via 5° Alpini (via Bottà, via Merizzi, via Gregorini, via Ghisla e via Bruno Castagna, via Ganda).

d) Dimensionamento della manifestazione.

Sono previsti 67 posteggi come da planimetria allegata (Allegato B).

e) Criteri per il rilascio delle concessioni dei posteggi nelle fiere.

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate (a mezzo di posta elettronica certificata) almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera con le modalità riportate al successivo articolo 46;

2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno;

3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio;

4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno

essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale;

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera;

6. I posteggi non occupati dai relativi concessionari entro il termine di cui alla precedente lettera a, sono assegnati agli aventi diritto dal personale di polizia municipale in servizio nell'area interessata, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera, secondo la graduatoria progressivamente formata e che viene redatta dall'ufficio commercio. A parità di requisiti previsti dalle vigenti norme in materia, il perfezionamento della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi avviene con l'osservanza del seguente ulteriore criterio di priorità:

- maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

7. Ai posteggi delle fiere si applicano le disposizioni previste per i posteggi nei mercati, in quanto compatibili.

CAPO IV

ALTRE FIERE

Art. 17 - FIERE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

In occasione delle manifestazioni fieristiche organizzate dal Comune ovvero da altri soggetti e ricompresi nel calendario di cui al successivo articolo 22 lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentito nel rispetto delle seguenti norme.

Il numero dei posteggi, la loro ubicazione, ampiezza, la relativa specializzazione merceologica sono stabiliti in sede di autorizzazione della manifestazione a cui fanno riferimento.

L'orario di svolgimento delle operazioni di accesso degli operatori, installazione e sgombero delle attrezzature e delle operazioni di vendita, saranno stabilite conformemente alle modalità di svolgimento delle manifestazioni stesse, dal responsabile dell'area di attività competente a rilasciare il relativo atto di concessione.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari dei posteggi di cui al presente articolo, sono soggetti alle disposizioni, in quanto applicabili, previste per l'esercizio dell'attività di cui al precedente Capo I.

Per ragioni di ordine tecnico la localizzazione nonché le dimensioni dei posteggi in questione potranno subire variazioni secondo indicazioni del responsabile dell'area di attività competente.

Art. 17 bis – POSTEGGIO ISOLATO

Sul territorio comunale è individuato il solo posteggio isolato posto all'angolo sud-ovest della intersezione tra Viale Stelvio (S.S. 38) e Via Stelvio (traversa che conduce alla rotatoria di via S. Martino) e meglio indicata nella planimetria allegata (Allegato E).

All'interno del predetto posteggio isolato è ammessa la vendita di merci del genere alimentare nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercizio dell'attività all'interno del posteggio isolato è consentita tutti i giorni nell'ambito della fascia oraria massima dalle ore 18.00 alle ore 06,00.

L'assegnazione del posteggio isolato di cui si tratta avverrà nel rispetto dei criteri previsti per il mercato settimanale del sabato di cui al precedente art. 6.

La concessione avrà durata di anni nove.

In via del tutto transitoria l'autorizzazione di durata annuale rilasciata in assenza di bando e vigente al 31 dicembre 2016 risulta prorogata al 31 dicembre 2018 in conformità a quanto previsto dall'art. 6, c. 8 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con decorrenza successiva alla suddetta data, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, l'assegnazione del posto avverrà a seguito di specifico bando.

Art. 18 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DA PARTE DI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E SIMILI.

Durante l'attività degli esercenti di spettacoli viaggianti che prevede l'installazione di strutture su aree pubbliche, il titolare delle predette, purché in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, ha facoltà di vendere al dettaglio prodotti di entrambi i settori merceologici di norma destinati agli stessi utenti dell'attrazione quali, per esempio, zucchero filato, popcorn, palloncini, piccola oggettistica di modico valore economico. L'area pubblica da occupare non potrà superare una superficie di 1 metro quadrato. La presente disposizione si applica anche alle manifestazioni estemporanee organizzate da soggetti diversi dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.

I titolari della concessione dei posteggi delle fiere specializzate sono soggetti alle identiche disposizioni, in quanto applicabili, previste per l'esercizio dell'attività di cui al precedente Capo I.

CAPO V

SAGRE

Art. 19 - DEFINIZIONE DI SAGRA

Per sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.

Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 20 - ORGANIZZATORI

Le manifestazioni di cui al precedente art. 19 possono essere organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) consorzi, enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico, turistico;
- c) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Art. 21 - DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 3 giorni consecutivi.

Per la sola manifestazione denominata Morbegno in Cantina, la durata della stessa si può prolungare per non più di 5 settimane consecutive, sempre nel limite di 3 giorni consecutivi per settimana.

Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo sono applicabili ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.

Art. 22 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE E INSERIMENTO NEL CALENDARIO

I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 20 devono comunicare entro il giorno 15 novembre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, apposita istanza contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;

h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

La mancata istanza entro il giorno 20 novembre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti e alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Art. 23 - VARIAZIONI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI E CRITERI DI PRIORITÀ

Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti devono comunicare al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa le modifiche da apportare, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in regione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Eventuali istanze fuori termini per nuove manifestazioni, **che devono avere il carattere dell'eccezionalità**, potranno essere presentate al Comune almeno 45 gg. prima della ipotizzata inizio della manifestazione.

La Giunta Comunale valuterà l'inserimento nel calendario della nuova manifestazione tenendo conto dell'interesse pubblico connesso.

In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 24 - AVVIO ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

Qualora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.

Qualora nella manifestazione siano previsti pubblici spettacoli e/o trattenimenti questi potranno essere svolti solo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi e delle strutture destinate a tali attività. A tal fine gli organizzatori dovranno produrre in tempo utile e comunque almeno 30 giorni prima della data di svolgimento degli spettacoli e trattenimenti la relativa istanza corredata dalla documentazione tecnica eventualmente occorrente ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

Art. 25 - REQUISITI PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui al presente capo, deve essere svolto nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 6/2010, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, di igiene degli alimenti e dei luoghi per la loro preparazione.

Art. 26 - PRESCRIZIONI

L'organizzazione della sagra deve provvedere:

- a)- ad assicurare idonee condizioni igieniche dei luoghi interessati;
- b)- ad approntare o mettere a disposizione un numero adeguato – rispetto all'affluenza ipotizzabile - di servizi igienici, anche per i soggetti diversamente abili;
- c)- mettere a disposizione, laddove possibile, spazi per la sosta dei veicoli dei visitatori della manifestazione, anche a favore dei soggetti diversamente abili;
- d)- richiedere all'ufficio della Polizia Locale almeno 15 giorni prima della singola manifestazione, l'adozione dei provvedimenti di viabilità necessari a garantire la regolare accessibilità alle zone più prossime al luogo di svolgimento della sagra.

Presso i luoghi destinati ad ospitare le sagre, gli organizzatori dovranno esporre cartelli di dimensione adeguata che riportino:

- il divieto di somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21%;
- il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minori di anni 18;
- **il divieto di vendita di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minori di anni 18.**

Nei luoghi destinati alla preparazione degli alimenti, gli organizzatori dovranno esporre cartelli di dimensione adeguata che riportino:

- L'indicazione che gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.

Presso i luoghi ove viene esercitata la somministrazione di alimenti devono essere esposti cartelli, di adeguata dimensione che provvedano ad informare i consumatori che, qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, l'organizzazione si avvale di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.

Art. 27 - COINVOLGIMENTO DI ALTRI OPERATORI

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e nei limiti dell'autorizzazione allo svolgimento della sagra, è consentito agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale posto all'interno della manifestazione o nelle immediate adiacenze dell'area interessata dalla sagra.

Art. 28 - ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI ORGANIZZATORI

L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.

È fatto obbligo agli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area della sagra, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

È a carico degli organizzatori il rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Prima dell'inizio della sagra, il Comune potrà richiedere idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

Art. 29 - RESPONSABILITÀ

Ad eccezione delle iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale, compete al soggetto organizzatore ogni ordine di responsabilità conseguente allo svolgimento della manifestazione e alle relative installazioni.

Art. 30 - ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Il Comune si riserva di individuare le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre.

In tutte le aree del territorio comunale sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 N°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come individuate nelle tavole di azionamento del PGT vigente, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

TITOLO III – ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA

CAPO I

PRODUTTORI DIRETTI

Art. 31 - NORME GENERALI

Oltre a quanto previsto al precedente articolo 9 per il mercato settimanale di P.zza S. Antonio, l'esercizio della vendita da parte degli agricoltori è consentita anche nelle seguenti aree:

- a) Via V° Alpini, presso il parcheggio adiacente alla Chiesa di S. Giuseppe, il giovedì;
- b) Via Rivolta, presso la struttura denominata "arengario", il mercoledì e il venerdì;
- c) In altre zone del territorio comunale in forma occasionale e/o in concomitanza di particolari manifestazioni.

Art. 32 - MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI VIA V° ALPINI

E' confermato il mercato dei produttori agricoli aderenti a Campagna Amica di Coldiretti, da attivarsi nella giornata di giovedì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 in via 5° Alpini, presso la porzione ovest del parcheggio pubblico adiacente alla chiesa San Giuseppe.

Il mercato degli agricoltori di via V Alpini è disciplinato dai seguenti criteri:

- a) Soggetto organizzatore e denominazione.
La manifestazione di seguito descritta e disciplinata, è organizzata dall'Associazione per la gestione del mercato dei produttori agricoli di Sondrio – AGRIMERCATO DI SONDRIO avente sede presso la Coldiretti Provinciale, in Sondrio, Largo Sindelfinghen 9 – CF 93018130141. Il mercato assume la denominazione di MERCATO DI CAMPAGNA AMICA DI MORBEGNO;
- b) Ubicazione del mercato.
La manifestazione è prevista presso la porzione ovest del parcheggio situato in via 5° Alpini, ad est della chiesa di San Giuseppe, per non oltre un terzo della capacità del parcheggio, come da planimetria allegata (Allegato C);
- c) Data e orario di svolgimento.
La manifestazione è prevista il giovedì, nella fascia oraria massima 7:30 / 13:30;
- d) Tipologia del mercato.
La manifestazione ha per oggetto la vendita di prodotti agricoli legati al territorio della Lombardia, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. e iscritti al Registro Imprese ex Legge 29.12.1993 n. 580, aderenti a Campagna Amica di Coldiretti;
- e) Modalità di svolgimento del mercato – Regolamento.
Fermo restando le norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su area pubblica di generi alimentari da parte dei produttori agricoli diretti, gli operatori del Mercato di Campagna Amica di Morbegno devono rispettare le norme contenute nel Regolamento Agrimercato della Provincia di Sondrio, unito al presente documento, sua parte integrante;
- f) Procedura per l'accesso al mercato.
Qualsiasi adempimento burocratico relativo all'assegnazione delle aree destinate alla manifestazione, spetta al soggetto organizzatore. Al Comune spettano i compiti di controllo relativamente all'occupazione delle aree interessate e ai soggetti che prendono parte ai mercati;
- g) Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
La manifestazione dovrà svolgersi sempre nel rispetto delle seguenti regole:
 - a)- ciascun operatore non potrà occupare spazio oltre a quello stabilito dall'organizzazione;

- b)- ciascun operatore è responsabile della pulizia dell'area da esso occupato e del relativo smaltimento dei rifiuti;
- c)- è vietato l'uso di impianti sonori o mezzi per l'amplificazione della voce, tali da arrecare pregiudizio al riposo delle persone;
- d)- ciascun operatore è responsabile delle proprie installazioni e della merce su di esse presenti;
- e)- le installazioni non dovranno mai essere lasciate incustodite.

Il soggetto organizzatore è tenuto a verificare al termine della manifestazione che l'area pubblica interessata sia pulita e che le relative strutture messe a disposizione siano correttamente sistemate.

Al mercato potranno essere ammessi operatori, come sopra qualificati, aderenti ad altre associazioni di categoria.

Art. 33 - MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI VIA RIVOLTA (ARENGARIO)

Presso l'area pubblica denominata "arengario", è individuata una ulteriore area per l'esercizio della vendita da parte dei produttori agricoli, come da allegata planimetria (Allegato D). Presso la suddetta area possono trovare posto esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228 e i produttori diretti che esercitano la vendita dei loro prodotti, sino ad un massimo di 10 operatori contemporaneamente. Ad ogni operatore è assegnato un posteggio di superficie adeguata al genere di merce trattata. Le concessioni dei posteggi per gli imprenditori agricoli e i produttori diretti hanno validità non superiore a un anno.

Le installazioni degli operatori potranno avvenire dalle ore 7:30 alle ore 16:30.

L'avvio dell'attività è subordinata alla presentazione tramite lo sportello telematico del SUAP della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto dei criteri applicati per l'assegnazione dei posteggi del mercato temporaneamente non occupati (spunta).

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITÀ SU AREA PUBBLICA

CAPO I

MERCATO DEGLI HOBBISTI E ARTISTI DI STRADA

Art. 34 – MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Nelle more dell'approvazione di una specifica disciplina in materia, le installazioni degli hobbisti saranno autorizzate dalla Giunta Comunale solo in occasione di manifestazioni particolari.

Art. 35 – ARTISTI DI STRADA

Il Comune di Morbegno riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico informale spontanea, non finalizzata a lucro.

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2,00 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.

Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, sono stati individuati i seguenti spazi, ritenuti idonei per le manifestazioni degli artisti di strada:

- a) Via Garibaldi
- b) P.zza Marconi
- c) P.zza Mattei
- d) Via Vanoni
- e) P.zza S. Antonio
- f) Arengario di via Rivolta
- g) Giardini pubblici di via Cortivacci

Le esibizioni potranno essere eseguite dal lunedì al sabato non festivi, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

In occasione di particolari festività o iniziative, si potranno consentire orari di esibizione più ampi. In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione, dove per postazione si intende ciascuna delle località sopra specificate.

Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

Per ragioni ostative contingenti, potrà essere vietata temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.

Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diversamente disposto dal Comune, in occasione di spettacoli specifici a carattere di Festival o Raduno per gli artisti di strada. In tali casi si potrà derogare dal precedente comma 3 e il Comune potrà avvalersi della facoltà di esigere tributi per la concessione del suolo pubblico.

Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Il passaggio "a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine della sua performance, non è in contrasto con il comma 6 del presente articolo.

E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti

musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dal Comune.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

CAPO II

CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI **(PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI)**

Art. 36 - DEFINIZIONE DI “CESSIONE AI FINI SOLIDARISTICI”

Per “cessioni ai fini solidaristici” si considerano le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all’art. 5 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R. e non sono soggetti all’IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 460/97.

Sono escluse dall’applicazione delle presenti norme le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell’associazione);
- qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Art. 37 - SOGGETTI

Le cessioni di cui al precedente art. 36 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti. L’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall’atto costitutivo.

Art. 38 - MERCI OGGETTO DI CESSIONE

Le cessioni ai fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Art. 39 - PIANO COMUNALE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Per lo svolgimento delle cessioni in oggetto possono essere utilizzate le seguenti aree pubbliche, dove si riscontrano flussi significativi di pubblico:

PIAZZA MATTEI, PIAZZA S. ANTONIO, PIAZZA CADUTI, PIAZZA S.GIOVANNI, VIA NANI, VIA CAPUCCINI, VIA V°ALPINI, PIAZZA VITTORIA, VIA ADDA.

Per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere osservata una distanza minima di metri 30,00 rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.

Il numero massimo di iniziative annuali è pari a 20.

Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 3.

Il posteggio, mediante occupazione di gazebo e/o tavolo, dovrà avere una dimensione massima di mt. 4,00x4,00.

Nella stessa area non potranno essere effettuate più di due iniziative consecutive di cessione ai fini solidaristici dello stesso prodotto; dovranno essere avvicendate iniziative di una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

La durata massima di ogni iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Art. 40 - DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SU SUOLO PUBBLICO

Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui all'art. 36 devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. 4 "soggetti";
- una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i..

La documentazione fornita al Comune deve sempre essere aggiornata a cura dell'Ente.

Chi intende eseguire una vendita di natura "solidaristica" su area pubblica, deve presentare la domanda di concessione per lo svolgimento dell'attività, sia quando effettuata su suolo pubblico che su suolo privato in disponibilità pubblica, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici, determinata ai sensi del precedente articolo 39;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Qualora le domande presentate eccedano il limite massimo annuale di cui all'articolo 39, saranno valutate da parte del Responsabile di Servizio secondo l'ordine cronologico, l'oggetto dell'evento e la finalità dell'iniziativa ed in deroga autorizzate oppure sarà comunicato il relativo diniego.

L'ufficio una volta ricevuta la domanda verifica che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti previsti, nonché tutte le prescrizioni di cui al successivo articolo 41.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 4). Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni dell'evento. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

Le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale (ove esistente), possono essere concesse in deroga, ma deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione ai fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 41 - PRESCRIZIONI PER L'OCCUPAZIONE SU AREA PUBBLICA

Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

L'attività di cui al comma 1) deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui all'art. 40 comma 4). Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, ma a rotazione sulle aree individuate dal Comune all'art. 39.

Art. 42 - RESPONSABILITÀ

Ad eccezione delle iniziative alle quali l'Amministrazione decida di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di cessione ai fini solidaristici.

TITOLO V

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 43 - VIGILANZA E SANZIONI

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale, tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 44 - SANZIONI

Fatte salve le sanzioni, pecuniarie e accessorie, previste dalle Leggi di riferimento alle singole discipline e per specifiche responsabilità penali e tributarie, per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

	MIN	MAX
norme in materia di commercio su aree pubbliche (mercato / fiere / agricoltori / produttori diretti)	€ 100,00	€ 500,00
norme in materia di sagre	€ 500,00	€ 3000,00
violazione prescrizioni sagre	€ 100,00	€ 500,00
norme in materia di artisti da strada	€ 100,00	€ 500,00
norme in materia di cessioni solidaristiche	€ 100,00	€ 500,00

Ai sensi dell'art. 18 ter, comma 4, della L.R. 6/2010, in caso di recidiva le sanzioni previste in materia di sagre sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

L'esercizio dell'attività in difetto di autorizzazione o concessione, comporta, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, l'obbligo di interruzione dell'attività abusiva.

Si applicano le disposizioni di cui al cap. I della Legge 24.11.1981 n. 689 e quelle del vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio.

Art. 45 - RIMANDO AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Salva diversa previsione contenuta in leggi e regolamenti di livello superiore e dalle norme contenute nel presente regolamento, gli operatori la cui attività è qui disciplinata sono soggetti al rispetto delle norme, in quanto compatibili, contenute nel regolamento comunale di polizia urbana, nel regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche e nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" allegato al Piano di zonizzazione acustica, parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

Art. 46 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E/O COMUNICAZIONI

Salvo che non sia previsto diversamente dal presente regolamento, il canale per trasmettere istanze, segnalazioni certificate di inizio attività o comunicazioni, è quello telematico del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive, accessibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Morbegno.

Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il 20 febbraio 2017, fatte salve le disposizioni concernenti il rinnovo delle concessioni dei posteggi del mercato settimanale di piazza S. Antonio di cui all'articolo 6, che trovano efficacia ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come sopra indicato, cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.